



CL 2.18.1/3712/2017/x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 2.18.1/3712

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: Forti perplessità sulla validità dell'Accordo di Programma tra il Comune di Druento (TO) e la Regione Piemonte, siglato nel 2008 in forza dell'ex art. 18 D.L. n. 152/1991, ovvero sull'ingente consumo di suolo ingiustificato della proposta di Variante strutturale al PRGC del Comune di Druento.

Premesso che:

- l'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, prevede la realizzazione di un **programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato**, quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio;
- la norma in questione prevedeva un impegno economico all'edilizia agevolata e destinava all'edilizia sovvenzionata un finanziamento relativo al triennio 1990-1992. I soggetti attuatori erano i Comuni, gli IACP, le imprese di costruzione e i Consorzi e le cooperative e loro consorzi;
- tra le proposte di intervento, a conclusione della procedura del confronto pubblico concorrenziale, era stata presentata dal **Comune di Salerno con l'Associazione Temporanea d'Imprese costituita tra il Consorzio Cooperative Costruzioni e la Coop. Mucafer s.c.p.a.**, una progettualità relativa ad un programma integrato, avente una volumetria complessiva pari a mc 140.700 di cui, quota parte a destinazione residenziale per complessivi 300 alloggi e 34.400 mc a destinazione commerciale e direzionale, essendo il Comune di Salerno rientrante nella tipologia indicata dalla Delibera CIPE numero 98, del 20 Dicembre 1991 "I fondi di cui al c. 1 dell'art. 18 del decreto-legge 13.5.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, nella L. 12.7.1991 n. 203, sono destinati alla realizzazione di interventi da localizzare nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; nelle aree a forte tensione abitativa dei comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, con priorità per quelle di Roma e Milano; nonché negli altri comuni ove sussistono le condizioni di cui al comma 1 del citato art. 18.";
- non essendo il Comune di Salerno e la Regione Campania addivenute entro i termini prescritti, alla sottoscrizione del necessario Accordo di Programma, non si poté dare più positivo corso all'iter approvativo del detto programma integrato;
- per ragioni ignote, l'ATI sopraccitata richiedeva la **rilocalizzazione nel Comune di Druento (c.ca 8000 abitanti)** del predetto Programma Integrato, successivamente accolta dallo stesso Comune con deliberazione n. 30 del 29 giugno 2007;
- il programma integrato prevedeva la realizzazione di 300 alloggi di cui 60 per l'edilizia sovvenzionata da concedere in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato

impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata, 60 alloggi per l'edilizia agevolata e 60 per l'edilizia convenzionata e 120 per l'edilizia libera, per complessivi **75.000 mc**, nonché di interventi per la localizzazione di attività commerciali e terziarie per 22.500 mc insistenti su una superficie **territoriale complessiva di 90.700 mq**. L'investimento complessivo era di € 46.822.000 ripartiti in contributo pubblico € 6.455.710,00 (accessibili tramite la stipula di un'apposita Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, il soggetto proponente ed il Comune di Druento) e € 40.366.290,00 di mutuo bancario o fondi propri;

- il Programma Integrato, quindi, per essere realizzato prevedeva un accordo di Accordo di Programma tra il Comune di Druento e la Regione Piemonte, **sottoscritto poi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 114 del 22 ottobre 2008, pubblicato sul BURP n. 44 del 30 ottobre 2008**, recante "ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI DRUENTO, PER LA REALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12.07.1991, N. 203 E S.M.I., DI UN PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AD UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO." L'accordo riporta la firma, per la Regione Piemonte il rappresentante delegato dell'Assessore alle Politiche Territoriali Prof. Sergio Conti, mentre per il Comune di Druento l'allora Sindaco P.I. Carlo Vietti;
- vista la destinazione d'uso dei suoli non compatibile con il Programma Integrato, l'Accordo prevedeva **diverse varianti urbanistiche** da perfezionare, ovvero cogenti nel momento in cui venissero rispettate le condizioni previste dall'Accordo stesso.

Considerato che:

- l'Accordo di Programma ha validità decennale, con scadenza naturale ad ottobre 2018. In questo decennio il Comune di Druento **non ha dato attuazione al suddetto Accordo di Programma**, così come molte altre amministrazioni. Ad esempio il Comune di Bra nel 2010 ha chiesto la Convoca del Collegio di Vigilanza, organo previsto dall'Accordo stesso, ed ha dichiarato l'irrealizzabilità del Programma Integrato;
- con deliberazione di C.C. n. 27 del 22.05.2017, il Comune di Druento ha adottato la Proposta tecnica del progetto preliminare del nuovo P.R.G.C.- Variante n. 11 al PRGC vigente - Variante Strutturale ai sensi dell'art. 15, comma 1 della l.r. 56/77 e s.m.i., con relativa procedura V.A.S.. Si tratta di una variante strutturale basata sul disegno pianificatorio del Programma Integrato. Però, l'unica cosa che viene mantenuta rispetto al progetto originario sono **la quantità edificabile e la superficie territoriale da occupare**, ovvero 85.000 mc di quantità edificabile, con 75.000 da destinare al residenziale, **133.599 mq di superficie territoriale occupata**, per un totale di 682 abitanti previsti. Decadono totalmente i presupposti previsti dall'ex art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152. In sede di adozione in Consiglio Comunale, era già stata evidenziata da un Consigliere l'inadeguatezza di questa variante, sia procedurale che tecnica, vista **la probabile invalidità dell'Accordo di Programma** e l'infondatezza dei dati basati su una crescita demografica che non è mai avvenuta;
- nella 1° seduta della Conferenza di Copianificazione, avvenuta il 24 luglio 2017, è stata decisa la **sospensiva** e la convoca del Collegio di Vigilanza, previsto dall'Accordo di Programma. **Questo per le forti perplessità procedurali, riguardanti la Validità dell'Accordo di Programma**, sollevate in tale sede sia dalla Regione che dalla Città Metropolitana;

- infatti, nello specifico, il comma 3 dell'articolo 3 del predetto Accordo di Programma, DPGR n.114 del 22 ottobre 2008, prevede che:

“Nel caso di mancato avveramento della stipula della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, il soggetto proponente ed il Comune di Druento, le varianti urbanistiche riferite alle aree comprese tra Strada Venaria , Via Madonna, via Puccini, via Donizetti coinvolte nel Programma Integrato, decadono in tutte le loro parti con la riconferma automatica delle condizioni urbanistiche precedenti, fatto salvo l'eventuale applicazione delle condizioni di salvaguardia esposte all'art.13 del dispositivo del presente accordo . Tale condizione comporta che gli obblighi sanciti all'art. 13 della convenzione decadano per mancanza del presupposto principale, ovvero del programma integrato, non attuabile per quanto sopra richiamato.

La clausola di salvaguardia citata all'art. 13, DPGR n.114 del 22 ottobre 2008, prevede che:

“Nell'eventualità che il presente Accordo di Programma non pervenga alla stipula della Convenzione ministeriale relativa al Programma integrato di cui all'oggetto, i contenuti dell'Accordo medesimo, nonché le varianti autorizzate con il Decreto della Presidente della Regione Piemonte di adozione del presente Accordo, sono confermati nella loro validità, se supportati da specifica convenzione stipulata tra l'Operatore e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, soggetto richiedente un'eventuale disponibilità di alloggi per i suoi appartenenti. In tal caso gli interventi complessivi del Programma integrato, rimodulati secondo l'esigenza sopra richiamata, verranno realizzati a totale carico dell'operatore.”;

- lo stesso Accordo prevede una clausola vincolante sulla disponibilità delle aree per l'attuazione del programma integrato, di cui all'art. 14;
- inoltre l'Accordo prevede il Collegio di Vigilanza “con il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei contenuti dell'Accordo di Programma, e dei relativi allegati, disponendo sopralluoghi ed ogni altra azione necessaria ad accertare eventuali ritardi o inerzie durante le fasi attuative dell'Accordo medesimo adottando, se del caso, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge.”. L'art. 10, DPGR n.114 del 22 ottobre 2008, indica che:

“Il Collegio di Vigilanza relaziona annualmente agli Enti partecipanti lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti. Il Collegio di Vigilanza è presieduto dalla Presidente della Regione Piemonte o da un Suo rappresentante delegato ed è composto dal legale rappresentante del Comune di Druento o suo delegato.”.

“Il Collegio di Vigilanza è presieduto dalla Presidente della Regione Piemonte o da un Suo rappresentante delegato ed è composto dal legale rappresentante del Comune di Druento o suo delegato.”

Valutato che:

risulta quindi **vincolante ai fini dell'efficacia dell'Accordo di Programma** e del PRIN nonché della variazione urbanistica, non l'arco temporale di durata prevista dall'Accordo stesso, di 10 anni, ma:

1. **la stipula della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, il soggetto proponente ed il Comune di Druento**, fatta salva l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 13;

2. il rispetto della *clausola vincolante* di cui all'articolo 14;

- risulta certo che **non è stata stipulata nessuna convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, il soggetto proponente ed il Comune di Druento**, che avrebbe dato la possibilità al Comune di ricevere il finanziamento ministeriale per portare a compimento l'Accordo di Programma ed il Programma Integrato;
- risulta essere la stessa Amministrazione Comunale ad ammettere la mancata stipula della Convenzione, come riportato a pag 3 della 1. relazione illustrativa – Elementi essenziali 1.1. Testo, della Proposta Tecnica del Progetto preliminare di variante strutturale n.11 al PRG Vigente:

“[...] stipula della convenzione che non è mai avvenuta e che, a questo punto, si può asserire che non avverrà.”

- l'Amministrazione non ha dato altresì, in alternativa, seguito alla clausola di salvaguardia, art. 13, e quindi specifica convenzione stipulata tra l'Operatore e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- non si ha riscontro per gli adempimenti della clausola vincolante, art. 14;
- fino al 24 luglio 2017 l'Amministrazione non ha mai convocato o chiesto la convocazione del Collegio di Vigilanza per valutare la validità o meno dell'Accordo di Programma, del PRIN e variazione dello strumento urbanistico, così come pare non siano mai state prodotte le relazioni annuali del presente organo che avrebbero permesso agli Enti partecipanti di conoscere i problemi circa lo stato di avanzamento delle opere e dei finanziamenti.

Valutato altresì che:

- le norme attuali (aggiornamento l.r. 56/1977 e s.m.i.) e la nuova pianificazione (nuovo PTR, nuovo PTC2, adozione del PPR etc.) pongono paletti ed obiettivi per il **contenimento del consumo di suolo** e quindi non sarebbe possibile attuare *ex novo* una variante di tali dimensioni in un comune come Druento. Ma la proposta di Variante dell'Amministrazione ha proprio lo scopo di riprendere i vecchi parametri del Programma Integrato, dando ancora per valido una parte dell'Accordo, solo quello che fa comodo, calcolati su dati previsionali del 2007-2008 in cui si ipotizzava una crescita demografica che non si è mai verificata. In questo caso **il consumo di suolo addirittura aumenta**. A conferma di questo nel Comune di Druento nel 2008 c'erano 8.429 abitanti e nel 2016 sono stati registrati 8.703 abitanti, nonostante altri 13 PEC autorizzati nel Comune e la maggior parte esecutivi;
- l'articolo 1 della riformata legge regionale urbanistica del Piemonte, l.r. 56/1977: “*La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge la tutela la limitazione del consumo del suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi commerciali e turistico-ricettivi [...]*”
- dal rapporto ISPRA del 2017 sul consumo di suolo emerge che, nel 2016, in tutto il Piemonte sono spariti altri 400 ettari di terreno, la maggior parte ad alta produttività agricola. **Solo in provincia di Torino sono scomparsi 112 ettari**, l'equivalente di 160 campi di calcio. A livello regionale, così è già stato consumato il 14% di suoli ad elevato

pregio. Per la prima volta è stato anche calcolato il costo economico associato alle perdite di servizi dell'ecosistema: **più di 10 milioni l'anno solo nel torinese;**

- l'impermeabilizzazione dei suoli causa problemi di dissesto idrogeologico. Evidenti soprattutto in questi anni in cui si assiste ad un progressivo mutamento delle condizioni climatiche. Tali cambiamenti sono causati dall'inquinamento e dallo sfruttamento eccessivo delle risorse da parte dell'uomo.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

☐

L'Assessore/a

☒

per sapere come intende esprimersi la Regione Piemonte in sede di Collegio di Vigilanza circa la validità o meno dell'Accordo di Programma, ovvero della proposta di Variante strutturale.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

MODULO SOTTOSCRIZIONE ATTI

☒ **Interrogazione**

- ☐ Ordinaria a risposta orale in Aula
☐ Ordinaria a risposta orale in Commissione
☐ Ordinaria a risposta scritta
☐ Indifferibile e urgente in Aula
☐ Indifferibile e urgente in Commissione
☒ Risposta immediata Art. 100

13:26 11 SET 2017

- ☐ Interpellanza
☐ Mozione
☐ Ordine del Giorno

☒	Ricevibile	<i>Ofallier</i>
☐	Irricevibile	
☒	Accolta dal Presidente	<i>Zall</i>
☐	Non accolta dal Presidente	

Oggetto: Forti perplessità sulla validità dell'Accordo di Programma tra il Comune di Druento e la Regione Piemonte, siglato nel 2008 in forza dell'ex art. 18 D.L. n. 152/1991, ovvero sull'ingente consumo di suolo ingiustificato della proposta di Variante strutturale al PRGC del Comune di Druento.

SOTTOSCRITTORI (sottoscrive solo chi firma)

Primo Firmatario	Nome Cognome	Firma
☐	Francesca Frediani	
☐	Mauro Willem Campo	
☐	Gianpaolo Andrissi	
☐	Stefania Batzella	
☐	Giorgio Bertola	
☐	Davide Bono	
☐	Paolo Domenico Mighetti	
☒	Federico Valetti	<i>Federico Valetti</i>

